07-MAG-2025
da pag. 32 / foglio 1

ItaliaOggi
Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 14986 Diffusione: 14959 Lettori: 65000 (DS0006901)

DATA STAMPA
44° Anniversario

In Gazzetta Ufficiale dell'Ue la direttiva sulla cooperazione nel settore fiscale (Dac9)

DS6901 DS6901

Tassa minima, parte lo scambio

Definite le regole di trasmissione dei dati tra Stati membri

La Dac9 integra la direttiva (Ue) 2022/2523, che ha introdotto l'imposta minima globale al 15% per i grandi gruppi multinazionali, e definisce regole operative per la raccolta, trasmissione e condivisione tra Stati membri delle dichiarazioni sulle imposte

DI MATTEO RIZZI

Parte lo scambio Ue sulle informazioni della minimum tax. È stata pubblicata ieri nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la direttiva (Ue) 2025/872, meglio nota come Dac9, la nona modifica della direttiva 2011/16/Ue sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (Dac1). Con questo nuovo intervento, l'Unione allarga ulteriormente il sistema europeo di scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali, completando il quadro normativo necessario per attuare il secondo pilastro dell'accordo Ocse/G20.

La Dac9 integra infatti la direttiva (Ue) 2022/2523, che ha introdotto l'imposta minima globale del 15% per i grandi gruppi multinazionali, e definisce le regole operative per la raccolta, la trasmissione e la condivisione tra Stati membri delle cosiddette dichiarazioni sulle imposte integrative (GloBE Information Return – Gir), strumento che monitora l'applicazione dell'aliquota minima effettiva e per valutare correttamente il rischio fiscale.

La direttiva obbliga i gruppi multinazionali con un fatturato superiore a 750 milioni di euro a presentare una dichiarazione uniforme, basata su un modello standard allegato alla direttiva. Il documento deve contenere informazioni dettagliate sulla distribuzione degli utili, sulle imposte effettivamente pagate, sull'applicazione di eventuali imposte integrative domestiche (Qdtt) e su altri dati rilevanti per calcolare il prelievo dovuto.

La dichiarazione potrà essere presentata centralmente, cioè una sola volta da parte dell'entità capogruppo in uno Stato Ue, e sarà poi l'amministrazione fiscale di quello Stato a trasmettere le sezioni rilevanti agli altri Paesi Ue interessati. Il sistema è pensato per evitare duplicazioni e per fare in modo che ogni autorità riceva solo le informazioni di propria competenza. Se però la dichiarazione non viene trasmessa nei tempi previsti, oppure non esiste un accordo qualificato di scambio con lo Stato destinatario, sarà possibile richiedere la presentazione locale da parte dell'entità presente nello Stato interessato.

La Dac9 stabilisce che il primo scambio di informazioni non potrà avvenire prima del 1° dicembre 2026, per dare agli Stati il tempo di adeguare i propri sistemi. Il recepimento dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2025, con applicazione delle norme a partire dal 1° gennaio 2026.

Sono previste deroghe per gli Stati membri che hanno scelto di rinviare l'applicazione delle due regole centrali del secondo pilastro, cioè la regola di inclusione del reddito (Iir) e la regola sui profitti sottotassati (Utpr). In questi casi, lo scambio delle informazioni inizierà solo alla fine del periodo di sospensione.

La Dac9 stabilisce quali sezioni della dichiarazione devono essere scambiate e quali autorità fiscali devono riceverle. Gli Stati che applicano soltanto una Qdtt riceveranno la parte rilevante della sezione generale, mentre le sezioni giurisdizionali, contenenti dati riferiti a specifici Paesi, saranno trasmesse alle autorità che, in base alle regole di ripartizione del prelievo, hanno diritto a una quota dell'imposta minima.

La direttiva disciplina anche le procedure per la correzione degli errori e introduce un meccanismo di notifica tra autorità fiscali per i casi in cui lo scambio non avvenga correttamente. L'autorità ricevente deve informare quella responsabile entro un mese, e la trasmissione dei dati deve avvenire entro tre mesi dalla notifica.

La Commissione europea non avrà accesso ai dati, ma sarà incaricata di adottare atti esecutivi per definire le modalità tecniche dello scambio, compresi i formati elettronici uniformi.

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1620 - T.1746